



Automobile Club d'Italia

Direzione Territoriale di Brescia

DETERMINAZIONE n. 12 del 10 ottobre 2024

OGGETTO: annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 della prima iscrizione di veicolo nuovo relativa al semirimorchio targa XA267XL R.P F249892U del 5 aprile 2019.

Il Dirigente della Direzione Territoriale di Brescia

vista la pratica in oggetto indicata, con cui la società ASFALTI COLOGNE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale 01555110988 con sede in COLOGNE (BS) VIA PESCHIERA 7 - 25033 ha richiesto tramite l'agenzia di pratiche automobilistiche "Rag. Chiari P. Emilio" con sede a Palazzolo sull'Oglio (BS) la prima iscrizione del semirimorchio targato XA267KL, esibendo come titoli un atto di vendita autenticato in data 19 novembre 2018 e un libretto di circolazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile in data 8 novembre 2018;

considerato che nel caso di specie:

1. la nota di trascrizione riportava una targa errata, XA267XL (anziché XA267KL), mentre il libretto di circolazione riportava la targa corretta XA267KL)
2. il semirimorchio è stato quindi, per mero errore, iscritto nel Pubblico registro Automobilistico (PRA) dal 5 aprile 2019 con la targa errata indicata in nota, anziché con la targa corretta riportata nel libretto di circolazione;
3. alla data odierna il predetto semirimorchio è ancora iscritto al PRA con la targa errata, ed è necessario quindi provvedere alla rettifica;

considerato che la carenza della documentazione è stata rilevata a seguito della segnalazione di un altro PRA, che deve provvedere alla iscrizione di un nuovo semirimorchio targato XA267XL, e questo è impedito dalla contemporanea iscrizione della medesima ed errata targa.

Ritenuto che:

- la richiesta di prima iscrizione del motociclo in questione non avrebbe dovuto essere convalidata da questo Ufficio PRA, per le considerazioni sopra esposte;
- nonostante il rilevate tempo trascorso, in relazione al caso specifico, l'annullamento della pratica già espletata costituisce l'unica soluzione possibile per sanare l'irregolarità, e non è possibile conservare la pratica predente perché viziata proprio nel documento identificativo del veicolo (la targa).

- non sono state eseguite successive trascrizioni a favore di soggetti terzi, e permane una ragione di pubblico interesse all'annullamento, oltre che un interesse diretto e concreto della parte acquirente del veicolo targato XA267XL che deve immatricolare un veicolo nuovo;
- che non si ritiene di procedere alle comunicazioni, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, dell'avvio del procedimento di annullamento a tutti gli interessati e ai contro interessati che ne sono destinatari degli effetti giuridici, essendo la richiesta di annullamento stata avanzata dal PRA destinatario della pratica di immatricolazione del nuovo veicolo, ed essendo già informata dell'annullamento la agenzia Chiari P.Emilio, che si è dichiarata disposta a ripresentare e definire la prima iscrizione del veicolo targato XA267KL;
- la imposta provinciale di trascrizione per la pratica targa XA267XL R.P F249892U del 5 aprile 2019 pari a euro 461,00, comprensiva di sanzioni ed interessi, è stata correttamente versata alla Provincia di Brescia il 5 aprile 2019 richiedendo l'istituto del ravvedimento operoso. In occasione della seconda presentazione per la targa XA267KL dovrà essere nuovamente corrisposta la medesima imposta per la corretta targa, salvo poi il diritto del proprietario del veicolo di chiedere il rimborso della precedente già versata nel 2019.

DETERMINA

l'annullamento d'ufficio in autotutela della seguente formalità:

targa XA267XL R.P F249892U del 5 aprile 2019.

e a tale fine autorizza gli interventi operativi e procedurali necessari nell'Archivio PRA secondo le modalità indicate nella lett. circ. DPFA nr. 4376 del 21 giugno 2023.

Il Dirigente
Direzione Territoriale ACI di Brescia
Dott. Mario Verderosa